



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione  
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it  
tel + 39 040 377 2405  
fax + 39 040 377 2446  
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

**protocollo 25766/PROD/COMM**  
**riferimento: prot. 8446/8205 SGR 11.9.08**  
**allegato**  
**Trieste, 23 ottobre 2008**

All'Ufficio

**Oggetto: legge regionale 29/2005, articoli 49 e 52 – Commercio su aree pubbliche: cessione d'azienda e partecipazione a fiere.**

Si fa seguito alla nota sopra emarginata, concernente la problematica di cui all'oggetto, per evidenziare, in proposito quanto segue, sottolineandosi che tutti i riferimenti normativi di cui alla presente si intendono effettuati alla legge regionale 29/2005.

Il commercio sulle aree pubbliche, assoggettato ad autorizzazione amministrativa comunale, viene svolto o nei mercati, tramite posteggio fisso dato in concessione per dieci anni, o in forma esclusivamente itinerante, ossia senza specifico posteggio mercatale; tra l'altro, un medesimo soggetto può essere titolare anche di più autorizzazioni, fermi restando i limiti e divieti di legge (articolo 42, commi 1 e 12).

Nelle "fiere" (articolo 40, comma 1, lettera d), ossia nelle manifestazioni organizzate <<in occasione di particolari ricorrenze eventi o festività>> (es. fiera di Santa Caterina a Udine o di San Giusto a Trieste), l'autorizzazione in forma esclusivamente itinerante costituisce soltanto un "criterio di priorità" (articolo 50, comma 4, lettera b), di conseguenza, la richiesta di partecipazione è ammissibile a prescindere dalla tipologia del titolo amministrativo posseduto.

Si puntualizza che la normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche non contempla un'autorizzazione generale o madre, ma solo le due tipologie citate, configurandosi, ogni singola autorizzazione, giuridicamente autonoma e distinta dalle altre di cui sia eventualmente intestatario il medesimo operatore.

Per quanto concerne l'istituto del subingresso, l'articolo 52 sancisce espressamente che il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa; in proposito, una consolidata giurisprudenza amministrativa afferma che, nelle fattispecie del subingresso, ciò che viene ceduto è sempre e solo il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore costituenti l'azienda, mai l'autonomo documento cartaceo amministrativo (cfr. TAR trentino Alto Adige, sentenza 201/1998; TAR Veneto, sez. III, sentenza 1455/2001; TAR FVG, sentenza 26/2007).

Al contrario, i titoli amministrativi (autorizzazioni, concessioni) non possono che innestarsi, per necessità consequenziale, nelle vicende inerenti l'azienda, in quanto, come ha già

evidenziato il MinIndustria (ora MSE), con propria circ. n. 3467/C del 28 maggio 1999, <<nel caso dei subingressi sia "inter vivos" che "mortis causa" ci si trova di fronte ad una modificazione meramente soggettiva del titolare, mentre nessuna modificazione interviene con riguardo all'azienda commerciale>> e, proprio perchè non si verifica alcuna novazione oggettiva, si comprende il motivo per cui i titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio, posseduti dal dante causa, passano automaticamente all'avente causa, con il trasferimento dell'azienda.

Il tutto comunque discende dai principi generali: il provvedimento amministrativo (autorizzazione, concessione) viene rilasciato sulla base di specifici requisiti soggettivi e sulla base di altrettanti specifici presupposti di fatto e di diritto riferiti ad un "identificato" soggetto istante e ad un'azienda "determinata"; se i presupposti oggettivi mutano (si ammette infatti la sola novazione soggettiva conseguente a subingresso), ossia, se il provvedimento amministrativo viene venduto senza l'azienda sottostante, per innestarsi in relazione ad un'azienda diversa, non può affatto sostenersi che quel provvedimento continua ad essere conforme ai presupposti oggettivi in base al quale è stato adottato e che, quindi, continua a mantenere la sua validità originaria: in ipotesi del genere, infatti, il mero titolo cartaceo andrebbe a correlarsi con una realtà differente da quella in virtù della quale il medesimo è stato emanato.

Alla luce di quanto fin qui sostenuto, i titoli cartacei amministrativi non possono mai essere oggetto di cessione senza la relativa azienda, dovendosi, di conseguenza, affermare che il criterio di priorità, collegato al maggior numero di presenze nelle fiere (articolo 50, comma 4, lettera a), va considerato afferente in relazione precipua all'azienda commerciale (presupposto oggettivo), stante, tra l'altro, il chiaro disposto normativo di cui al comma 2 del citato articolo 52: <<il trasferimento dell'azienda (...) comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità>>.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
- dott.ssa Antonella MANCA -

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto  
tel. 040 3772405 e mail [sabrina.miotto@regione.fvg.it](mailto:sabrina.miotto@regione.fvg.it)

Responsabili dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)  
tel. 040 3772448 e mail: [riccardo.bracale@regione.fvg.it](mailto:riccardo.bracale@regione.fvg.it)